

VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE

Con questo provvedimento, approvato definitivamente dalla Camera, sono apportate alcune modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i **poteri del procuratore della Repubblica** nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, **in materia di assunzione di informazioni delle vittime di violenza domestica e di genere**. La finalità della legge è quella di rafforzare il cosiddetto **"codice rosso"**, vale a dire l'obbligo del pubblico ministero, nel caso di delitti di violenza domestica e di genere, di **assumere informazioni dalla persona offesa nel termine di tre giorni dall'acquisizione della notizia di reato**. Un obbligo, previsto dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, introdotto nel nostro ordinamento dalle forze di maggioranza del governo Conte I di cui faceva parte anche il gruppo della Lega e la cui ispiratrice da Ministra della Pubblica Amministrazione era stata la parlamentare Giulia Bongiorno, prima firmataria anche di quest'altra proposta.

Il Partito Democratico, già al Senato, dove la proposta di legge è stata esaminata in prima lettura, ha **criticato innanzitutto le modalità con le quali si è proceduto**. Ha lasciato davvero perplessi il rifiuto di svolgere una discussione congiunta di più disegni di legge (uno presentato dalla senatrice del PD-IDP Valente, uno di Italia Viva e quello presentato dalla senatrice della Lega, Bongiorno), che **affrontavano il tema della violenza domestica e di genere nella sua complessità**. È opinione condivisa che la violenza maschile contro le donne è un grande **tema culturale**, oltre che di responsabilità penale ed etica degli uomini che la commettono, occorre quindi contrastarla dal punto di vista della cultura, servono quindi norme che non guardino ai singoli aspetti, ma propongano temi generali, e mettano **tutti gli strumenti possibili a disposizione dell'uscita delle donne dalla violenza**.

Oltretutto il tema dei tempi è, in qualche modo, legato a come funzionano oggi le procure, a come si muovono, alla **disponibilità di risorse umane, di risorse strumentali e di mezzi** per poter in qualche modo andare avanti in maniera più spedita nelle indagini; ma di tutto questo nel provvedimento non c'è nessuna traccia.

C'è anche un altro aspetto di cui si è occupata la [Commissione parlamentare sul femminicidio](#) della scorsa legislatura: **non tutte le donne vogliono essere necessariamente ascoltate dal pubblico ministero entro tre giorni**. Molto spesso una donna che ha sporto denuncia nei successivi tre giorni non se la sente di **rivivere il trauma di una violenza**, perché sente di farsi ulteriore violenza. L'ascolto, se è così obbligato e costretto, può addirittura **minare l'esito del procedimento**, perché mette in discussione la credibilità della donna, la credibilità della donna, la quale, in un racconto fatto contro la sua volontà, perché costretta, rischia in qualche modo di apparire poco credibile. Il Partito Democratico a suo tempo si è astenuto sull'introduzione del "codice rosso", esattamente

con gli stessi dubbi e perplessità ribadite anche in questo dibattito ([v. Dossier n. 16, 3 aprile 2019](#)).

Siamo dunque di fronte ad una **norma ordinamentale** rispetto alla quale il gruppo del PD al Senato ha votato astenendosi, considerata la natura della materia trattata, la violenza sulle donne, ma che purtroppo rappresenta **un intervento minimale, neanche del tutto condiviso**.

Posizione ribadita da [Rachele Scarpa \(PD-IDP\)](#), [nella discussione generale svoltasi alla Camera](#) sulla proposta di legge, “non tanto perché la riteniamo dannosa o perché non ne condividiamo l’intento e neanche mettiamo in dubbio la buona volontà che ci stia dietro, ma perché pensiamo che **temi così complessi e così delicati come la violenza di genere** e, soprattutto, ciò che nella società la causa, la origina e la rende così presente nelle nostre vite, **non possano essere affrontati con la pinzetta**, un intervento chirurgico dietro l’altro”.

Per contrastare con efficacia questo grave fenomeno – ha sottolineato [Sara Ferrari nella dichiarazione di voto per il PD-IDP](#) – “noi avremmo bisogno **non di tanti interventi in diverse norme, ma di un unico testo**, di una specie di “codice appalti” **contro la violenza alle donne**, immediatamente applicabile, cogente, prescrittivo e preciso, **fornendo poi ad ogni territorio di questo Paese, però, il personale e i finanziamenti**, perché la rete degli interventi da mettere in campo possa garantire le stesse opportunità in ogni luogo ... Per tutti questi motivi, noi rinviemo la nostra collaborazione a una sede più seria e **oggi ci asteniamo su questo provvedimento**.”

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari della proposta di legge “Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere” ([approvata dal Senato](#)) [AC 1135](#).

Assegnata alla II Commissione Giustizia.

CONTENUTO

Il provvedimento, di un unico articolo, reca due diverse modifiche al [decreto legislativo n. 106 del 2006](#) (*Disposizioni in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero*), attuativo della delega prevista dalla legge 25 luglio 2005, n. 150 (c.d. “riforma Castelli”).

Nel merito si prevede che:

- ✓ lo stesso **procuratore della Repubblica** possa, con provvedimento motivato, **revocare l’assegnazione del procedimento al magistrato designato**, se questi – nell’ipotesi in cui si proceda per delitti di **violenza domestica o di genere** - **non rispetti il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato**, previsto dall’articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, **per l’acquisizione di**

informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato **denuncia, querela o istanza**;

- ✓ **entro tre giorni dalla comunicazione della revoca**, il magistrato può presentare **osservazioni scritte al procuratore della Repubblica**. Il **procuratore della Repubblica**, direttamente o mediante assegnazione a un altro magistrato dell'ufficio, **provvede senza ritardo ad assumere informazioni dalla persona offesa** o da chi ha presentato **denuncia, querela o istanza**, salvo che sussistano le **imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini** (articolo 362, comma 1-ter, c.p.p.);
- ✓ il procuratore generale presso la corte di appello **ogni tre mesi acquisisce** dalle procure della Repubblica del distretto **i dati sul rispetto del termine** entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza (nei procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale) e **invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale**.